

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 461

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

—————

Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti
contributivi vantati dall’INPS nei confronti delle aziende agricole

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'INPS ha provveduto a cedere tutti i crediti contributivi maturati al 31 dicembre 1999, per un importo complessivo di 94.000 miliardi di lire di cui 5.000 relativi al settore agricolo, ad una apposita società di cessione dei crediti (SCCI) ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999). La riscossione di tali somme, salvo pochissime eccezioni, deve avvenire mediante cartelle esattoriali immediatamente esecutive e senza preavviso di mora, ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

A fronte della suddetta cessione dei crediti per 94.000 miliardi di lire, la società di cartolarizzazione ha già corrisposto all'INPS una anticipazione sugli incassi di circa 8.000 miliardi. A seguito della riscossione esattoriale, la SCCI incasserà le somme fino a concorrenza dell'anticipazione (8.000 miliardi) e di tutte le spese occorrenti per la cartolarizzazione dei crediti, riversando all'Istituto gli eventuali ulteriori pagamenti, salvo il diritto al riconoscimento dell'agio esattoriale e delle spese.

L'INPS ha provveduto ad «infasare» (cioè ad iscrivere a ruolo) dapprima i crediti contributivi dei settori diversi dall'agricoltura (industria, commercio, artigianato e servizi), che sono stati già posti in riscossione (le cartelle sono già arrivate); in seguito quelli relativi al settore agricolo, completando l'operazione il 31 ottobre 2000 ed iscrivendo a molo circa 90.000 datori di lavoro (pari a 1 su 2) e circa 130.000 lavoratori autonomi (pari a 1 su 3), per un importo complessivo di lire 4.500 miliardi.

Sin dall'inizio vi è stata la preoccupazione per il rischio, purtroppo rivelatosi concreto, che un numero imprecisato, ma sicuramente elevato, di imprenditori agricoli potessero ri-

cevere cartelle esattoriali parzialmente o totalmente erronee a seguito della cessione dei crediti INPS di cui alla legge n. 448 del 1998.

La preoccupazione era ed è dovuta al fatto che l'INPS, nel procedere alla compilazione dell'elenco delle aziende debtrici da iscrivere a ruolo, non ha provveduto ad effettuare preliminarmente, come invece necessario, un attento, analitico ed accurato aggiornamento degli estratti conto relativi alle aziende agricole. L'elenco è dunque stato compilato sulla base di estratti conto non aggiornati che non considerano, o considerano solo in parte, una serie di eventi rilevanti, quali ad esempio i condoni, gli sgravi per avversità atmosferiche, le denunce di variazione ed i pagamenti con bollettini in bianco che hanno inciso in modo rilevante sul carico contributivo.

Per tali ragioni da più parti e soprattutto dalle organizzazioni del settore agricolo, è stato chiesto lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione, in modo da consentire all'Istituto di procedere, con i tempi necessari, ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole.

Purtroppo non solo non è stata disposta alcuna sospensione, ma si è addirittura provveduto ad accelerare i tempi di completamento dell'operazione, procedendo all'iscrizione a ruolo, entro il 31 ottobre 2000, dei crediti contributivi agricoli, senza effettuare tutti i rigorosi controlli del caso in merito alla loro effettiva sussistenza.

Le cartelle esattoriali sino ad oggi notificate agli agricoltori, confermano la fondatezza dei timori. Ed infatti un numero elevato di aziende agricole in regola con il pagamento dei contributi è rimasto coinvolto

nell'operazione di riscossione esattoriale. In alcune province poi, il tasso di errore riscontrato è stato elevatissimo.

Del resto gli stessi dati diffusi dall'INPS, che ha iscritto a ruolo quasi 90.000 imprese agricole assuntrici di manodopera (pari a 1 su 2) e circa 130.000 imprese dirette coltivatrici (pari a 1 su 3), avvalorano le risultanze in merito all'elevato tasso di errore contenuto nelle cartelle. Appare infatti improbabile che una percentuale così elevata di imprese agricole, in questa sola prima tranche di riscossione, risulti debitrice dell'Istituto previdenziale.

Su tale delicato tema, peraltro, sono apparsi molteplici articoli di stampa ed è stato avanzato un numero elevato di interrogazioni parlamentari da parte di esponenti politici di ogni espressione e di ogni provenienza geografica

Alla luce delle sue esposte considerazioni con l'articolo 1 del presente disegno di legge si propone lo stralcio e la sospensione dei crediti dell'area agricola dall'operazione di cessione e cartolarizzazione.

In tal modo si avrebbe la possibilità da un lato di consentire all'Istituto di procedere,

con i tempi necessari, ad una approfondita e definitiva sistemazione degli estratti conto delle aziende agricole, e dall'altro di cominciare a ragionare, coinvolgendo le organizzazioni professionali, ad una nuova e particolarmente agevolata forma di regolarizzazione che consenta, una volta per tutte, di chiudere l'annosa questione dei contributi agricoli unificati pregressi.

Si ritiene infatti che un problema così delicato e spinoso, dovuto peraltro ad una serie di fattori contingenti, elevata pressione contributiva, retribuzioni imponibili più elevate di quelle contrattuali (salari medi convenzionali), avversità atmosferiche e calamità naturali, normativa sovrapposta e confusa, non sempre imputabili al contribuente, non possa essere risolto solo attraverso il ricorso a misure coercitive di riscossione, ma anche e principalmente mediante l'utilizzo di strumenti, quali la regolarizzazione, che consentano alle casse dell'INPS di recuperare somme altrimenti difficilmente esigibili e agli agricoltori interessati di sistemare la propria posizione senza dover cessare l'attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, comma 217 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.